

PIANO D'AZIONE REGIONALE PER LA LOTTA AL CERAMBICIDE *AROMIA BUNGII* FELDERMANN IN CAMPANIA

Premessa

Il presente Piano d'azione ha lo scopo di aggiornare le azioni e le misure fitosanitarie da attuare contro il coleottero cerambicide *Aromia bungii* Feldermann, rinvenuto in Campania nell'autunno del 2012 nella conurbazione tra Napoli e Pozzuoli su piante sparse di *Prunus armeniaca*, *Prunus avium* e *Prunus domestica*.

Il nuovo Piano è stato elaborato tenendo conto che il “cerambicide delle drupacee” *A. bungii* è un fitofago estremamente pericoloso per il gran numero di specie di piante utilizzate per le produzioni frutticole e che quindi può causare gravi danni al patrimonio agricolo nazionale. È opportuno, pertanto, adottare specifiche misure fitosanitarie idonee alla sua eradicazione o almeno al suo contenimento ed impedire l'introduzione e la diffusione in nuovi areali ritenuti liberi.

Il presente Piano d'azione ha lo scopo di aggiornare le azioni e le misure fitosanitarie, tenendo conto delle prime risultanze dell' “Expert Working Groups for Pest Risk Analysis *Aromia bungii*” organizzato dall'European and Mediterranean Plant Protection Organization (EPPO/OEPP) a Napoli dall'11 al 15 novembre 2013. Naturalmente rimangono delle criticità circa:

- le inadeguate conoscenze dell'etologia dell'insetto nei nostri areali, soprattutto in termini di capacità di volo e quindi di diffusione dell'infestazione;
- la mancanza di adeguati strumenti di lotta, soprattutto nelle aree urbane;
- la difficoltà ad adottare, imporre e far rispettare misure fitosanitarie su un territorio in cui insistono migliaia di soggetti interessati dalla problematica;
- la difficoltà ad accedere alle innumerevoli proprietà, anche di pochi metri quadri, recintate e quindi non facilmente accessibili.

Riferimenti normativi

- Direttiva n. 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, e successive modificazioni;
- Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, relativo all'attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;
- Decreto legislativo 9 aprile 2012, n. 84 “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 agosto 2005, n.214 “Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità”;
- Decreto dirigenziale regionale n. 426 del 14 novembre 2012 “Misure fitosanitarie regionali per la lotta al cerambicide *Aromia bungii*”;
- DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 1° marzo 2012 relativa alle misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di *Anoplophora chinensis* (Forster) - 2012/138/UE;
- Decreto 12 ottobre 2012 “Misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione di *Anoplophora chinensis* (Forster) nel territorio della Repubblica italiana”.

Ambito di applicazione

Il presente piano trova applicazione su tutto il territorio regionale per la protezione delle piante riconosciute “sensibili” agli attacchi di *Aromia bungii* e che sono riconducibili principalmente a

quelle del genere *Prunus*. In letteratura scientifica sono anche segnalate come piante sensibili: *Azadirachta indica*, *Bambusa textilis*, *Diospyros virginiana* (stesso genere del cachi), *Olea europea* (olivo), *Populus alba* (pioppo bianco), *Pterocarya stenoptera* (stessa famiglia del noce), *Punica granatum* (melograno), *Schima superba* (Theaceae).

Definizioni

Al fine dell'applicazione del presente piano di azione, sono individuate le seguenti definizioni:

- a) organismo nocivo s'intende il cerambicide *Aromia bungii* Faldermann in ogni suo stadio di sviluppo;
- b) zona infestata, zona in cui la presenza dell'*A. bungii* è stata confermata comprendente tutte le piante che presentano sintomi causati dall'organismo nocivo;
- c) zona cuscinetto, fascia perimetrale di almeno 5 km attorno alla zona infestata;
- d) zona delimitata, l'area costituita dall'insieme della zona infestata e della zona cuscinetto;
- e) zona libera, area non rientrante nella zona delimitata;
- f) piante sensibili: le piante e le giovani piante destinate alla piantagione, compreso quelle ornamentali, il cui fusto al colletto ha un diametro uguale o superiore a 3 cm di *Prunus* sp. (Rosaceae), *Azadirachta indica* (Meliaceae), *Bambusa textilis* (Poaceae), *Diospyros virginiana* (Ebenaceae), *Olea europea* (olivo - Oleaceae), *Populus alba* (Salicaceae), *Pterocarya stenoptera* (Juglandaceae), *Punica granatum* (Lythraceae), *Schima superba* (Theaceae);
- g) luogo di produzione: il luogo di produzione come definito nella norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie (di seguito «ISPM n°5»).

La delimitazione esatta delle zone è basata su principi scientifici validi, sulla biologia dell'organismo nocivo, sul livello di contaminazione, sulla particolare distribuzione delle piante ospiti nell'area interessata e sulle prove dell'insediamento dell'organismo nocivo.

Non conoscendo le reali capacità di volo, si è ritenuto, a livello precauzionale, di non conformarsi alla zona cuscinetto (distanza non inferiore a 1 km, oltre i confini della zona infestata), prevista dal DECRETO 12 ottobre 2012 “Misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione di *Anoplophora chinensis* (Forster) nel territorio della Repubblica italiana” ma prevedere una distanza superiore, non meno di 5 Km.

Diffusione

Dalle risultanze degli accertamenti espletati fino al 31/12/2013, partendo dal luogo del primo avvistamento (Riserva Naturale Astroni), è stato possibile rilevare la presenza di *A. bungii* nell'area dei quartieri napoletani di Fuorigrotta, Pianura, Soccavo, Chiaiano e quella dei comuni limitrofi di Pozzuoli, Quarto, Marano e Monte di Procida, esclusivamente su piante di *Prunus*. In particolare i siti risultati positivi, in cui sono state applicate le misure ufficiali previste dal Decreto dirigenziale regionale n. 426 del 14 novembre 2012, sono i seguenti:

Coordinate	Località	Comune
33T 428296mE 4520581mN	Contrada Pisciarelli	Pozzuoli
33T 428177mE 4520626mN	Contrada Pisciarelli 12	Pozzuoli
33T 427727mE 4520642mN	Contrada Pisciarelli 140	Pozzuoli

33T 426236mE 4521006mN	Via Cigliano	Pozzuoli
33T 429170mE 4521452mN	Oasi Astroni	Napoli
33T 431325mE 4521848mN	Via Cinthia 21	Napoli
33T 431061mE 4521656mN	Via Cinthia/ Via Leopardi	Napoli
33T 431163mE 4521833mN	Via Cinthia 93	Napoli
33T 431171mE 4520879mN	Vicinale Cupa Terracina 297	Napoli
33T 431057mE 4521439mN	Via Cupa Terracina	Napoli
33T 431997mE 4517803mN	Via Manzoni	Napoli
33T 419685mE 4516556mN	Corso Umberto 122	Monte di Procida
33T 431390mE 4525184mN	Via Mandracchio 4	Marano
33T 430752mE 4525573mN	Via Marano Pianura	Marano
33T 431256mE 4525625mN	Via Marano Pianura 214	Marano
33T 432635mE 4522570mN	Via Vicinale Paradiso	Napoli
33T 432275mE 4522772mN	Via Croce Piperno	Napoli
33T 431143mE 4522349mN	Via Pignatelli	Napoli
33T 431034mE 4522604mN	Via Pignatelli (Duse)	Napoli
33T 431269mE 4522617mN	Via E. Duse	Napoli
33T 429738mE 4523843mN	Via Russolillo 110	Napoli
33T 434189mE 4525691mN	Via Toscanella 51	Napoli
33T 431867mE 4522723mN	Via Gustavo Sereno 112	Napoli
33T 433494mE 4521584mN	Via San Domenico	Napoli
33T 432000mE 4517809mN	Via Manzoni	Napoli
33T 432384mE 4518022mN	Via Del Marzano	Napoli
33T 428893mE 4523314mN	Montoliveto, 81	Napoli
33T 428806mE 4523430mN	Via Vicinale spadari	Napoli
33T 424798mE 4518977mN	Viale C. Flegrei	Napoli
33T 428893mE 4523314mN	Via Pisani	Napoli
33T 428741mE 4520956mN	Via Pisciarelli	Napoli
33T 431068mE 4521252mN	Via V.le Infermeria	Napoli
33T 432792mE 4519363mN	Via Coriolano	Napoli
33T 430824mE 4521131mN	V.le Volo Sant'Angelo	Napoli
33T 434985mE 4524336mN	Via Serbatoio 1	Napoli
33T 435034mE 4524393mN	Via Serbatoio 2	Napoli
33T 435089mE 4524326mN	Via Serbatoio 4	Napoli
33T 435366mE 4524282mN	Via G.B. della Porta	Napoli
33T 435089mE 4524326mN	Via Serbatoio 3	Napoli
33T 432384mE 4518022mN	Via Manzoni	Napoli
33T 425628mE 4525551mN	Via Masullo	Quarto
33T 434912mE 4524819mN	Via S. Gatto	Napoli
33T 433246mE 4522753mN	Via Bucoliche	Napoli

Monitoraggio e ispezioni

Il Servizio fitosanitario regionale effettua annualmente indagini ufficiali per rilevare l'eventuale presenza dell'organismo nocivo *A. bungii* o dei suoi sintomi attraverso ispezioni sistematiche anche con la collaborazione delle Amministrazioni comunali e, se del caso, di altri soggetti pubblici o privati. I dati delle ispezione sono riportati sulla scheda di cui all'appendice 1 e contemporaneamente inseriti nel sistema SiMFITO (Sistema Informativo per il Monitoraggio Fitosanitario).

Il monitoraggio è basato principalmente su osservazioni visive, indagando su eventuali sintomi dell'infestazione, quali rosome o deperimento della pianta; particolare attenzione deve essere posta al tronco ed alle branche principali. Il ritrovamento di fori, da cui fuoriesce rosome, l'individuazione di rosome alla base della pianta o sulla proiezione delle branche principali, è sintomo della presenza dell'organismo nocivo che va confermata tramite scortecciamento, in quanto esistono altri insetti xilofagi in grado di causare danni molto simili.

Nel periodo dello sfarfallamento degli adulti il monitoraggio visivo può essere supportato dall'utilizzo di trappole innescate con miscele attrattive (aceto, vino, zucchero) da posizionare una ogni due-tre alberi, fissate al tronco, preferibilmente ad una altezza di circa 1,60 m in zone ombreggiate (esposte a nord per evitare la luce diretta del sole in estate). L'utilizzo delle trappole nelle zone infestate ha lo scopo soprattutto di monitorare i voli dell'insetto in modo da poter individuare il periodo più opportuno per effettuare eventuali trattamenti insetticidi.

In caso di nuovi ritrovamenti è attivato un monitoraggio intensivo in tutta la nuova zona. In particolare, vanno esaminate individualmente e dettagliatamente tutte le piante sensibili ubicate nell'area contigua alla pianta o alle piante infestate per un raggio minimo di 100 metri. Tale particolare controllo deve essere effettuato per verificare la presenza di sintomi d'infestazione, nonché volte all'applicazione, ove opportuno, di misure fitosanitarie per impedire qualunque possibile diffusione dell'organismo nocivo a partire da queste piante.

Il monitoraggio delle piante sensibili ubicate nel raggio di 100 metri da quelle infestate è particolarmente importante effettuarlo subito dopo la fine del volo degli adulti, quando le larve neo formate, che già producono segatura, sono ancora superficiali e potenzialmente controllabili dagli ordinari trattamenti insetticida.

Misure fitosanitarie

I proprietari o i conduttori a qualsiasi titolo di terreni su cui insistono piante sensibili ad *A. bungii*, ricadenti nelle aree in cui è accertata la presenza dell'insetto, sono tenuti al rispetto delle seguenti disposizioni:

- abbattimento immediato delle piante infestate, previo preavviso di almeno due giorni lavorativi al Servizio fitosanitario regionale. L'abbattimento può, in linea generale, prevedere il taglio del tronco a 10 cm al di sotto del colletto, zona, al di sotto della quale, non dovrebbe esserci l'infestazione. Detto materiale deve essere cippato o trattato termicamente sul posto alla presenza di Ispettore fitosanitario o di altro personale tecnico incaricato dal Servizio fitosanitario regionale. Se lo stesso non può essere trattato in loco, deve essere immediatamente trasportato in sicurezza (imbustato o su camion chiuso) per essere successivamente trattato secondo le modalità sopra citate.
- in casi eccezionali, il Servizio fitosanitario può prescrivere l'attuazione di misure di eradicazione alternative o aggiuntive in grado di garantire il massimo livello di protezione dalla diffusione dell'organismo nocivo (es. sistemazione di reti metallica di protezione sul terreno o radici residue);
- nel caso di estirpazioni, a qualsiasi titolo, di piante sensibili ubicate ad una distanza di 200 metri da piante risultate infestate da *A. bungii*, comunicare al Servizio fitosanitario regionale, almeno 5 giorni lavorativi prima dell'avvio dei lavori, la data di esecuzione dei lavori.
- nelle zone delimitate prevedere trattamenti insetticidi da utilizzare contro gli adulti nel periodo del loro volo e che dalle primissime osservazioni del 2013 è iniziato dalla metà di giugno e si è concluso ai primi di settembre con un picco nel mese di luglio. Pertanto, il primo trattamento può essere eseguito alla comparsa dei primi adulti di metà di giugno, il secondo alla fine di giugno inizio luglio e il terzo alla metà di luglio. Per le piante considerate ornamentali, ubicate prevalentemente in ambito di giardini urbani, i prodotti fitosanitari da impiegare per i trattamenti fitoiatrici sono quelli registrati per la distribuzione su piante ornamentali (PPO),

caratterizzati da bassa classe tossicologica e da effetto abbattente. Per i frutteti, venendo a mancare prodotti fitosanitari registrati contro l' *A. bungii*, sicuramente si beneficerà degli effetti dei trattamenti contro altri parassiti per i quali esiste la registrazione a norma di legge.

Nella zona cuscinetto:

- monitoraggio rafforzato delle piante sensibili presenti nell'area;
- intensificazione degli ordinari trattamenti insetticidi a carattere preventivo;
- alle nuove piante riscontrate infestate si applicano immediatamente le misure della distruzione secondo le procedure sopra specificate.

Disposizioni per le aziende vivaistiche

Le aziende vivaistiche che producono piante sensibili all'interno della zona infestata o della zona cuscinetto, per poter commercializzare all'esterno, sono oggetto di specifici controlli da parte del Servizio fitosanitario regionale ed hanno l'obbligo di:

- coltivare le piante sensibili sotto protezione fisica totale con apposite reti per impedire l'introduzione dell'organismo nocivo, oppure
- attuare un piano di trattamenti preventivi adeguato e preventivamente validato dal Servizio fitosanitario regionale.

Le piante sensibili devono essere sottoposte ad almeno due meticolose ispezioni ufficiali annuali per rilevare eventuali tracce dell'organismo nocivo, effettuate ad intervalli opportuni, nelle quali non deve essere constatata la presenza di tale organismo; ove opportuno, dette ispezioni comprendono un campionamento distruttivo mirato. Solo con l'esito negativo di tali indagini potrà essere rilasciata l'autorizzazione all'uso del Passaporto delle piante.

I commercianti di piante sensibili che operano all'interno della zona infestata o della zona cuscinetto possono commercializzare le piante in questione senza alcuna limitazione solo nel caso in cui le piante entrano ed escono dall'azienda durante il periodo che va dal mese di novembre al mese di marzo, quando si è sicuri che non c'è volo dell'insetto e quindi la possibilità che il materiale venga infestato. Il materiale che non viene ceduto entro il mese di marzo viene assoggettato alle stesse procedure di quello delle aziende vivaistiche che coltivano piante sensibili all'interno della zona infestata o della zona cuscinetto.

L'Unità operativa dirigenziale "Fitosanitario regionale" provvederà a notificare ai vivaisti e ai commercianti di piante sensibili registrati in base agli artt. 19 e 20 del D.Lgs 214/2005 le su citate disposizioni.

Revoca zona infestata

Nelle aree ove non si riscontra la presenza dell'insetto o suoi sintomi di nei tre anni successivi all'ultimo rinvenimento, lo status di zona infestata può essere rimosso.

Collaborazioni

La Regione Campania, attraverso l'Unità operativa dirigenziale "Fitosanitario regionale", promuove e coordina il su citato programma di monitoraggio anche in collaborazione con i partner dell'intesa URCoFI (i cui membri sono l'ex Dipartimento di Entomologia e Zoologia Agraria "Filippo Silvestri" e l'ex Dipartimento di Arboricoltura, Botanica e Patologia Vegetale dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II", il C.N.R. – Istituto per la Protezione delle Piante e il Consiglio per la Ricerca e Sperimentazione in Agricoltura), con le Amministrazioni comunali e gli Enti gestori dei parchi e, se del caso, con altri soggetti pubblici o privati, per quanto di loro competenza.

In particolare sono coinvolti:

- i tecnici regionali operanti nella difesa fitosanitaria e gli Ispettori fitosanitari;
- le Amministrazioni comunali per le collaborazioni in fase di monitoraggio e facilitazioni per gli accessi ai luoghi chiusi ove ci sono piante sensibili, infestate o sospette tali;
- i singoli cittadini proprietari di piante sensibili ubicate in aree agricole o aree urbane;
- gli operatori del verde impegnati nella difesa delle piante ornamentali del genere *Prunus*;
- gli ordini professionali e le organizzazioni di categoria;
- le Associazioni ambientaliste, Enti Parco, ecc.
- le Università ed Enti di ricerca, in particolare attraverso il Piano d'azione "URCoFI" inerente alle azioni di rafforzamento della vigilanza e controllo fitosanitario.

Ricerca

La Regione Campania, sulla base delle prime attività sperimentali del 2013, promuove in collaborazione con i partner "URCoFI" e nell'ambito delle attività già programmate, studi inerenti l'etologia dell'insetto nei nostri areali, la caratterizzazione molecolare per il riconoscimento certo della presenza del cerambicide anche solo su rosone, la ricerca di eventuali limitatori naturali, la valutazione dell'efficacia di prodotti fitosanitari già autorizzati per la difesa integrata delle drupacee.

Inoltre, di concerto con l'Università di Foggia - Dipartimento di Scienze Agroambientali, Chimica e Difesa Vegetale (DiSACD), sempre nell'ambito di attività sperimentali già in essere, continuerà la ricerca e lo sviluppo di sostanze attrattive per la cattura massale degli adulti.

Misure finanziarie

In base all'art. 56, comma 2, del D.Lgs 214/2005 le spese per gli adempimenti obbligatori derivanti dall'applicazione del presente Piano d'azione sono a carico dei proprietari o conduttori dei terreni a qualsiasi titolo. Per casi particolari e per un numero limitato di piante, potrà essere attivato il servizio pilota del "Pronto intervento fitosanitario" in modo da agevolare l'adozione di alcune delle predette misure ufficiali in tempi rapidi; nel caso di attivazione del predetto Pronto intervento, il Servizio fitosanitario regionale si rende disponibile, su specifica richiesta, a svolgere direttamente tutte le operazioni di abbattimento e distruzione delle piante infestate o sospette tali. Tale servizio è usufruibile contattando preventivamente il Servizio fitosanitario regionale email servizio.fito@maildip.regione.campania.it oppure sos.aromia@regione.campania.it.

Denuncia casi sospetti

È fatto obbligo a chiunque rilevi la presenza di *A. bungii* o suoi sintomi di segnalarla immediatamente al Servizio fitosanitario regionale, anche via email: servizio.fito@maildip.regione.campania.it oppure sos.aromia@regione.campania.it.

Tale struttura dispone specifici accertamenti fitosanitari per confermare o meno la presenza dell'organismo nocivo e per valutare le misure fitosanitarie più opportune.

Sanzioni

In base all'art. 54, comma 3 bis, del D. Lgs 214/2005 e s.m. chiunque non consente agli incaricati del Servizio fitosanitario l'effettuazione dei controlli in attuazione del presente Piano d'Azione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000,00 euro a 6.000,00 euro.

Chiunque non ottemperi alle prescrizioni impartite dal Servizio fitosanitario regionale ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera g) del su citato D.Lgs è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 ad euro 3.000,00.